

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE 19 LUGLIO 2019, N. 19517

PRES. SEZ. A. AMEDOLA - RELATORE D. SESTINI

Procedimento civile - Notifica copia informatica per immagine della sentenza - Attestazione dell'avvocato di conformità alla copia autentica della sentenza così come attestata dal Cancelliere - Notifica idonea a far decorrere il termine breve.

“In applicazione dell’art. 18 del d.m. n. 44/2011, come modificato dall’art. 1 del d.m. n. 48/2013, e dell’art. 3 bis della l. n. 53/1994, la notifica telematica della sentenza, estratta per immagine dal formato analogico, con allegata l’attestazione, da parte dell’avvocato, di conformità all’originale rilasciata dal Cancelliere è idonea a fare decorrere il termine breve per impugnare”.

DIRITTO

CONSIDERATO

Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. e del d.m. n. 48 del 2013, art. 1, in riferimento al d.m. n. 44 del 2011, art. 18 e al principio del raggiungimento dello scopo *ex* art. 156 c.p.c.: la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che, poichè la notifica della sentenza di primo grado era stata effettuata - in via telematica - “in un momento di transizione tra vecchie e nuove specifiche tecniche di attuazione del d.l. n. 179 del 2012, art. 16 *undecies*, comma 3, dubbie erano le regole da seguire per questo specifico tipo di notificazione”, dal che conseguiva la “necessità di dover procedere mediante notificazione tradizionale” per far decorrere il termine breve di impugnazione, concludendo pertanto che “risultava congruo, proprio

per l'incertezza che circondava la materia, il decorrere del solo termine lungo, termine entro il quale il presente appello è stato presentato"; la ricorrente assume, in senso contrario, che la notifica della sentenza era stata ritualmente effettuata a norma della l. n. 53 del 1994, art. 3 bis, ed ai sensi del d.m. n. 44 del 2011, art. 18, come modificato dal d.m. n. 48 del 2013, mediante allegazione alla PEC della copia informatica dell'originale cartaceo della sentenza e asseverazione della sua conformità all'originale; conclude pertanto che l'appellabilità della sentenza era soggetta al termine breve di 30 giorni dalla data del 15.9.2015 e che la notifica dell'appello effettuata in data 22 ottobre 2015 - risultava dunque tardiva; aggiunge che la notifica telematica non era mai stata "disconosciuta" ed aveva pertanto raggiunto lo scopo di consentire la conoscenza dell'atto;

il controricorrente rileva che "il presupposto per ritenere esistente la notifica della sentenza è accertare che sia stata notificata una copia legalmente autentica della decisione" e che, nel caso, non sussisteva "la capacità in capo all'avvocato di estrarre copia autentica della sentenza, resa in forma cartacea", dato che "l'avvocato non può autenticare atti o provvedimenti del Giudice, che non siano presenti nel fascicolo telematico", e considerato che "il Giudice di pace non beneficia del processo telematico, onde non v'è alcun fascicolo telematico da cui poter estrarre gli atti autenticabili dal difensore"; la notifica era dunque "inesistente, in quanto è stato trasmesso un atto privo dei requisiti necessari a conferirgli sostanza di sentenza";

il motivo è fondato, in quanto:

il d.m. n. 44 del 2011, art. 18, come modificato dal d.m. n. 48 del 2013, art. 1, stabilisce che l'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematiche, ai sensi della l. n. 53 del 1994, art. 3 bis, "allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici" (comma 1) e che "l'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notifica, a norma della l. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis, comma 5" (comma 4);

la l. n. 53 del 1994, art. 3 bis, prevede (al comma 2) che, quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dal d.l. n. 179 del 2012, art. 3 bis, convertito in l. n. 221 del 2012;

tale ultima norma stabilisce (al comma 3) che, se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione; nel caso di specie, l'esame diretto degli atti - consentito alla Corte a fronte della deduzione di un vizio refluyente in *error in procedendo* - permette di rilevare che: la sentenza di primo grado, estratta per immagine dal formato analogico, è stata notificata il 15 settembre 2015 all'indirizzo PEC del difensore dell' A.;

la sentenza risulta completa di attestazione di conformità all'originale (oltrechè di formula esecutiva) rilasciata dal cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pesaro;

la relazione di notifica contiene l'attestazione di conformità all'originale effettuata dal notificante avv. P.;

tale notifica risulta conforme alle norme sopra richiamate, dato che il documento trasmesso in via telematica è stato estratto dall'originale analogico ed è stato attestato conforme all'originale nella relazione di notificazione;

non risulta pertinente il rilievo del controricorrente circa la mancanza del potere del difensore di attestare la conformità della copia analogica della sentenza (da cui è stato estratto il documento informatico per immagine) al suo originale, poiché - nel caso di specie - tale attestazione risulta compiuta dal Cancelliere addetto all'Ufficio del Giudice di Pace;

ne discende che la notifica della sentenza deve ritenersi ritualmente effettuata in data 15 settembre 2015, facendo decorrere il termine breve di impugnazione, e che risulta pertanto tardivo l'appello notificato il 22 ottobre 2015;

accolto pertanto il primo motivo e cassata la sentenza in relazione ad esso, il ricorso può essere deciso nel merito - non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto - con affermazione della tardività dell'appello e dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

restano assorbiti il secondo motivo (con cui si contesta la sussistenza della responsabilità professionale dell'avv. P.) e il terzo e il quarto motivo (attinenti alla domanda riconvenzionale proposta dalla P., in relazione alla quale opera il giudicato di accoglimento formatosi sulla prima sentenza);

il quinto motivo (attinente alla liquidazione delle spese di lite di secondo grado) resta anch'esso assorbito in quanto la cassazione della sentenza comporta la necessità di riliquidare le spese del giudizio di appello (non anche di quelle di primo grado, in quanto la relativa statuizione è coperta dal giudicato);

le spese di lite seguono la soccombenza.

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SESTA SEZIONE CIVILE, 3
17 LUGLIO 2019, N. 19121***PRES. SEZ. R. FRASCA - REL. M. ROSSETTI***Procedimento civile - Terzo trasportato vittima di un incidente stradale - Incapacità a testimoniare anche se risarcito - Irrilevanza beneficio presunzioni ex art. 2054 c.c. o ex art. 141 C.d.A. - Sussistenza ex art. 246 c.p.c. di un interesse giuridico a partecipare al giudizio.**

“La vittima di un sinistro stradale, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. La circostanza che il testimone chiamato a deporre nel giudizio di risarcimento del danno causato da un sinistro sia una persona trasportata su uno dei veicoli coinvolti, non lo rende affatto capace a deporre, quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio”.

“Nessun rilievo può avere, in senso contrario, la circostanza che la persona trasportata su un veicolo possa beneficiare delle presunzioni previste dall’art. 2054 c.c. o dall’art. 141 cod. ass., avendo, in ogni caso il trasportato danneggiato un interesse giuridico e non di mero fatto all’esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l’antagonista, quanto a quella introdotta da quest’ultimo contro il primo”.

DIRITTO**RAGIONI DELLA DECISIONE****1. Il primo motivo di ricorso.**

1.1 Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 2054, 2055 c.c.; dell’art. 246 c.p.c.; del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141.

Nella illustrazione del motivo la ricorrente esordisce segnalando l’esistenza d’un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. Riferisce che secondo un primo orientamento il testimone che abbia subito danno in conseguenza d’un sinistro stradale, sarebbe incapace a deporre nel giudizio di risarcimento proposto da altra persona quando sia stato risarcito, e quindi non abbia più un interesse concreto ed attuale a partecipare a quel giudizio. Per un diverso orientamento, invece, il testimone che sia rimasto danneggiato da un sinistro stradale sarebbe sempre incapace a deporre nel giudizio di risarcimento del danno introdotto da altra persona rimasta danneggiata nel

medesimo sinistro, anche quando il testimone medesimo sia stato risarcito od abbia rinunciato al proprio diritto.

Premesso ciò, la ricorrente deduce che l'uno e l'altro di tali orientamenti dovrebbero essere rimeditati, quando la persona da escutere come testimone sia un trasportato, che abbia patito danni in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio.

Il trasportato, infatti, beneficia di un particolare statuto normativo di favore, in quanto l'art. 141 cod. ass.. Gli attribuisce il diritto ad essere risarcito dall'assicuratore del vettore a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Da questo rilievo la ricorrente trae la conclusione che il trasportato, per definizione, non potrebbe mai essere titolare di un interesse "concreto ed attuale" a vedere accolta la domanda proposta dal vettore nei confronti di un terzo, e quindi ad intervenire nel relativo giudizio, dal momento che non ha l'obbligo nè la necessità di dimostrare la responsabilità del vettore.

1.2 Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c..

È infatti assolutamente pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile: così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12660 del 23 maggio 2018; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29 settembre 2015, Rv. 636973 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28 settembre 2012, Rv. 623759 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21 luglio 2004, Rv. 575427 - 01.

Il principio in questione rimonta a Sez. 3, Sentenza n. 1580 del 01/06/1974, Rv. 369751 - 01, secondo cui "la configurabilità in capo ad un soggetto di quell'interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto o a contrastare quello da altri fatto valere e che lo rende incapace a testimoniare, dev'essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un *posterius* rispetto alla configurabilità di quell'interesse; pertanto l'eventuale opponibilità della prescrizione così come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, così non può rendere tale soggetto carente dell'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c. come causa d'incapacità a testimoniare.

La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.

Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto

al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. "diritto quesito", quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia.

1.3 Nè sul tema in questione esiste il contrasto che la parte odierna ricorrente ha ritenuto di ravvisare.

In particolare, non è esatto che secondo alcune decisioni il testimone incapace a deporre sarebbe solo quello titolare di un interesse "attuale e concreto", mentre secondo altre decisioni sarebbe incapace a deporre anche il testimone titolare di interessi "non attuali e non concreti".

Se, infatti, si spostasse l'analisi della giurisprudenza, come si dovrebbe, dalle massime alle motivazioni, è agevole avvedersi che tutte le decisioni richiamate dal ricorrente alla pagina 3, nota 1, del proprio ricorso, indicate quali espressione dell'orientamento più "liberale", hanno usato la formula "interesse attuale e concreto" quale sinonimo di "interessi giuridicamente rilevanti", ed in antitesi al concetto di "interesse di mero tatto". Non hanno, invece, affatto voluto affermare il principio invocato dal ricorrente, ovvero che l'avvenuto risarcimento estingua l'interesse del testimone a deporre nel giudizio in cui si converta del fatto illecito che gli ha causato danno.

Illuminante, in tal senso, è la motivazione di Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell'8 giugno 2012, citata dalla stessa ricorrente, ove si legge che "l'incapacità prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione. Non ha, invece, rilevanza l'interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio stesso".

Tale principio è stato puntualmente applicato in tutte le decisioni citate dalla ricorrente a p. 3, nota 1, del ricorso. In particolare:

-) Sez. 3, Sentenza n. 21106 del 16 settembre 2013 ha ritenuto incapace a deporre il mandatario dell'acquirente di un immobile, nonostante il mediatore avesse rinunciato a qualsiasi provvigione nei suoi confronti;
-) Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell'8 giugno 2012, ha ritenuto capace a deporre il mediatore, nella lite pendente tra il venditore e l'acquirente, non perchè titolare di un interesse "non concreto e non attuale", sul presupposto che l'oggetto del giudizio (il pagamento del pezzo) fosse diverso da quello che dell'interesse del testimone (il pagamento della provvigione);

-) Sez. 3, Sentenza n. 1022 del 25 gennaio 2012 non è pertinente rispetto al presente giudizio, in quanto aveva ad oggetto il diverso problema della rilevanza d'ufficio dell'incapacità a deporre;
-) Sez. L, Sentenza n. 11034 del 12 maggio 2006, ha ritenuto capace a deporre, nel giudizio di impugnativa d'un licenziamento individuale, il lavoratore oggetto della medesima misura, non perchè titolare di un interesse "non concreto e non attuale", ma perchè titolare di un interesse di mero fatto, e quindi non giuridico, all'esito della lite;
-) Sez. 3, Sentenza n. 7677 del 13 aprile 2005, ha ritenuto capace a deporre, nella controversia tra assicurato ed assicuratore, un terzo proprietario di parte dei beni danneggiati dal sinistro, sul presupposto che questi, non essendo parte del contratto nè beneficiario del diritto all'indennizzo, non avesse alcun interesse giuridicamente rilevante, ex art. 100 c.p.c., all'esito della lite;
-) Sez. L, Sentenza n. 12317 del 21 agosto 2003, è irrilevante rispetto all'oggetto del presente giudizio, avendo affermato il principio per cui non è causa d'incapacità a deporre l'averne previamente riferito, sui medesimi fatti, dinanzi all'autorità amministrativa e nell'ambito d'un procedimento amministrativo;
-) Sez. L, Sentenza n. 9652 del 16 giugno 2003 è del tutto irrilevante rispetto ai nostri fini, in quanto non ha affatto affrontato il problema dell'incapacità a testimoniare, se non in un fuggevole *obiter* estraneo all'oggetto della decisione;
-) Sez. L, Sentenza n. 2618 del 20 marzo 1999, dopo avere ribadito che l'interesse il quale rende il testimone incapace a deporre è quello giuridico e non di fatto, ha escluso che costituisca un interesse "giuridico", affermando al contrario che costituisce interesse "di mero fatto", quello che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente tra altre parti ma identica a quelle vertente tra lui ed altro soggetto che sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa;
-) analogo oggetto ed analogo esito, rispetto alla decisione da ultimo ricordata, ebbe altresì Sez. L, Sentenza n. 6932 del 13 agosto 1987, concernente il caso di testimoni che avevano reso reciproca testimonianza in cause diverse ma connesse, in cui ciascuno di essi era, di volta in volta, parte o testimone (ferma restando, ovviamente, la libertà del giudice di valutare tale circostanza sul piano dell'attendibilità);
-) Sez. 3, Sentenza n. 2363 del 12 aprile 1984, e Sez. 1, Sentenza n. 5272 del 13 ottobre 1982, hanno affermato i medesimi principi già affermati da Sez. 2, Sentenza n. 9353 dell'8 giugno 2012, sopra ricordata;
-) Sez. L, Sentenza n. 3231 del 15 maggio 1980, non è pertinente ai nostri

fini, in quanto aveva ad oggetto il diverso problema della rilevanza d'ufficio dell'incapacità a deporre.

1.4 La circostanza, poi, che il testimone chiamato a deporre nel giudizio di risarcimento del danno causato da un sinistro stradale fosse una persona trasportata su uno dei veicoli coinvolti, non lo rende affatto capace a deporre, quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro oggetto del giudizio.

Posto, infatti, che l'incapacità a deporre sussiste quando il testimone possa teoricamente intervenire nel giudizio in cui è chiamato a deporre, nessuna influenza può avere sul problema qui in esame la circostanza che la persona trasportata su un veicolo possa beneficiare delle presunzioni previste dall'art. 2054 c.c. o dall'art. 141 cod. ass..

Anche la responsabilità del vettore e del suo assicuratore nei confronti del trasportato, infatti, è pur sempre una responsabilità per colpa presunta, e non una responsabilità oggettiva (da ultimo, in tal senso, Sez. 3 -, Sentenza n. 4147 del 13 febbraio 2019, Rv. 652744 - 01).

Il trasportato danneggiato, pertanto, ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l'antagonista, quanto a quella introdotta da quest'ultimo contro il primo.

Così nell'uno, come nell'altro caso, infatti, il trasportato-testimone può avere interesse, esemplificando:

-) all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi;
-) all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel caso di renitenza od insolvenza del primo;
-) all'accertamento dell'assenza della ricorrenza d'un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando il disposto dell'art. 141 cod. ass..

1.5 Resta solo da aggiungere come questo Collegio ritenga che le conclusioni appena esposte non meritino di essere riviste alla luce di quanto dedotto dalla ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., ovvero la decisione pronunciata da Sez. 3 -, Ordinanza n. 1279 del 18 gennaio 2019, Rv. 652470 - 02.

Con tale decisione è stata cassata con rinvio la decisione di merito che, nel giudizio proposto da persona trasportata, aveva ritenuto incapaci a deporre il conducente del veicolo sul quale viaggiava la vittima, e quello di altro veicolo coinvolto nel sinistro.

Tale decisione tuttavia, al di là taluni obiter concernenti l'interpretazione dell'art. 246 c.p.c., come tali non vincolanti e comunque superati dalla più

recente giurisprudenza sopra ricordata (Cass. 4147/19, cit.), ha accolto il ricorso sul presupposto che il giudice di merito non aveva valutato e motivato in merito all'esistenza dell'interesse attuale e concreto del testimone: e dunque non ha affatto ammesso che, sempre e comunque, il conducente d'un veicolo a motore possa deporre *quomodolibet* nel giudizio di risarcimento introdotto dalla persona da lui trasportata.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1 Col secondo motivo il ricorrente, col quale lamenta l'omessa pronuncia sul motivo d'appello concernente la domanda di risarcimento delle spese stragiudiziali.

Esso resta assorbito, in quanto proposto solo nel presupposto che fosse accolto il primo.

3. Le spese.

3.1 Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3.2 L'inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE
9 LUGLIO 2019, N. 18319**

PRES. SEZ. R. VIVALDI - REL. A. MOSCARINI

Responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. - Caduta nel cortile condominiale su pavimento dissestato, privo di segnaletica e con scarsa illuminazione - Mancata prova della pericolosità dei luoghi - Conoscenza o conoscibilità dei luoghi - Caso fortuito - No responsabilità condominio.

“L’art. 2051 c.c., presupponendo una responsabilità di tipo oggettivo, richiede la prova da parte del danneggiato del fatto dannoso e del nesso di causalità del danno con la cosa in custodia, richiamando la sola scriminante del fortuito perché il custode vada esente da responsabilità”.

“Il caso fortuito può essere costituito dalla condotta imprudente della danneggiata che non pone in essere, pur essendo pienamente in condizioni di farlo, stante la conoscenza o la conoscibilità dei luoghi, le dovute cautele nell’uso della cosa”.

DIRITTO**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con l’unico motivo - violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -la ricorrente censura la sentenza per non aver valutato che la responsabilità per danni da cose in custodia configura una responsabilità per danni conseguenti al dinamismo proprio ed intrinseco della cosa, dipendente dall’insorgere nella stessa di un processo dannoso, e che, a fronte di una fattispecie sussumibile sotto l’art. 2051 c.c., che pone una responsabilità di tipo oggettivo, basata sul solo rapporto di custodia, la sentenza non si sarebbe fatta carico di raggiungere la prova del fortuito che sola avrebbe potuto scriminare la responsabilità del custode.

1.1 Il motivo è inammissibile in quanto la sentenza impugnata ha dato corretta applicazione all’art. 2051 c.c. che, presupponendo una responsabilità di tipo oggettivo, richiede la prova del fatto dannoso e del nesso di causalità del danno con la cosa in custodia, richiamando la sola scriminante del fortuito per evitare la responsabilità del custode. Nel caso di specie la Corte d’Appello ha accertato, con motivazione peraltro non censurabile, trattandosi di accertamento di merito, che fosse mancata del tutto la prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, in quanto le condizioni

dei luoghi non erano tali da costituire una pericolosità intrinseca della cosa. Conseguentemente ha correttamente ritenuto che, in mancanza di prova del nesso di causalità, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non fosse configurabile, dando continuità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., 3, n. 20427 del 25 luglio 2008; Cass., 6-3, n. 5910 dell'11 marzo 2011; Cass., 3, n. 11016 del 19 maggio 2011, Cass., 3, n. 7125 del 21 marzo 2013), mentre ha sottolineato che, in ogni caso, vi fosse un elemento scriminante della responsabilità oggettiva del custode, costituito dalla prova di una condotta imprudente della danneggiata che non aveva posto in essere, essendo pienamente in condizioni di farlo, le dovute cautele nell'uso della cosa (Cass., 6, n. 25594 del 18 dicembre 2015; Cass., 6, n. 56 del 7 gennaio 2016).

2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, ed al cd. raddoppio del contributo unificato.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE 4 LUGLIO 2019, N. 17931

PRES. SEZ. G. TRAVAGLINO - REL. F.M. CIRILLO

Sinistro stradale - Risarcimento dei danni - Onere del danneggiato di specificare le voci di danno - Accertamento invalidità del 25% - Presunzione danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance - Danno ulteriore e distinto dal danno da perdita della capacità lavorativa specifica - Efficacia giudicato riflesso - Diritto non autonomo o subordinato al precedente accertamento.

“La domanda di risarcimento dei danni, sotto qualunque profilo venga proposta, deve essere delineata e puntualizzata con chiarezza; non è sufficiente, in altri termini, la generica richiesta di risarcimento di tutti i danni, sussistendo a carico della parte danneggiata l'onere di specificare al giudice quale danno venga concretamente richiesto e perché, rimanendo altrimenti la domanda inevitabilmente generica”.

“L'invalidità accertata nella misura del 25% è di gravità tale da potere fare presumere ragionevolmente che essa non potrà consentire alla vittima di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque

confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali; essa integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrando nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica”.

“La sentenza passata in giudicato può avere un’efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, ma a condizione che si tratti di un diritto non autonomo o comunque subordinato a quello oggetto del precedente accertamento”.

DIRITTO

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043 e 2056 c.c., per non essere stato riconosciuto il danno da lesione della capacità di lavoro, intesa come perdita di chance.

Osserva il ricorrente di aver già posto in luce, con l’atto di appello, che all’epoca dell’incidente egli era stato assunto in prova presso l’impresa Etna sud e che, in conseguenza dell’incidente, aveva visto “irrimediabilmente compromesso il possibile esercizio di attività lavorativa”. Il c.t.u. aveva determinato nella misura del 25 per cento l’invalidità permanente residua a suo carico a causa dell’incidente, con l’aggiunta che ogni attività lavorativa operaia sarebbe stata per lui usurante. Si tratterebbe, quindi, di un’invalidità tale da non poter essere assorbita nel danno biologico; la Corte d’appello non avrebbe perciò considerato l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la perdita di chance integra una lesione del diritto all’integrità del patrimonio, per cui il danno patrimoniale avrebbe dovuto essere risarcito in via autonoma.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4).

Il ricorrente contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la domanda volta al risarcimento del danno da lesione della capacità di lavoro sarebbe nuova, in quanto proposta per la prima volta in appello (la parte ammette, peraltro, che la Corte d’appello, pur ritenendo il motivo inammissi-

sibile, si è ugualmente pronunciata sulla richiesta, rigettandola in considerazione del ritenuto assorbimento del danno nel danno biologico). In primo grado, al contrario, egli aveva già chiesto il risarcimento di ogni danno derivante dall'incidente, per cui in tale categoria avrebbe dovuto ritenersi compresa la lesione della chance derivante dalla perdita di un'occasione di lavoro, intesa come proiezione futura del danno da perdita della capacità lavorativa in concreto.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che dell'art. 2729 c.c..

La censura insiste sul problema del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa. Ribadite le conclusioni del c.t.u. ed i principi elaborati dalla giurisprudenza sul danno da lucro cessante da intendersi come pregiudizio certo ed attuale seppure in proiezione futura, il ricorrente rileva che il danno può essere provato anche con presunzioni. E poichè, nella specie, si tratta di un'invalidità permanente nella misura del 25 per cento, si deve presumere che da simile invalidità necessariamente derivi una diminuzione della capacità di produrre reddito, con conseguente diritto al risarcimento del danno anche patrimoniale.

4. I primi tre motivi, benchè tra loro differenti, sono da trattare congiuntamente in considerazione dell'evidente connessione tra loro esistente; tutti e tre, infatti, ruotano intorno al medesimo problema, cioè quello della liquidazione del danno patrimoniale da perdita o diminuita capacità di lavoro.

- 4.1 Essi sono sotto alcuni profili inammissibili e, comunque, privi di fondamento.

- 4.2 Rileva innanzitutto il Collegio che la Corte d'appello, nel sottolineare la novità della domanda del P. volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance lavorativa, ha osservato che tale danno non era stato "specificamente allegato in primo grado, nè peraltro provato", perchè l'appellante non aveva dimostrato di essere stato assunto in prova presso la società Etna sud e la relativa prova per testi, non ammessa in primo grado, non era stata nuovamente sollecitata in sede di precisazione delle conclusioni, "con ciò intendendosi rinunciata". Quest'ultima argomentazione del giudice di merito non è stata contestata nei motivi di ricorso odierno, per cui deve ritenersi non più discutibile in questa sede.

D'altra parte, come si è detto, la Corte d'appello ha anche evidenziato come la censura svolta dal P. in ordine all'omessa liquidazione del danno da capacità lavorativa specifica era del tutto astratta, nè le censure in esame supera-

no la *ratio decidendi* della sentenza impugnata. Ne risulta, perciò, priva di fondamento la doglianza del primo motivo di ricorso, almeno in relazione a questo profilo.

È invece inconferente la censura di cui al secondo motivo di ricorso, là dove il ricorrente contesta l'osservazione della Corte d'appello secondo cui la domanda volta al risarcimento del danno da lesione della capacità di lavoro sarebbe nuova. La doglianza, infatti, da un lato non adduce alcuna effettiva argomentazione che dimostri la tempestività della domanda stessa; da un altro lato, si presenta contraddittoria, perchè in sostanza ammette (p. 10 del ricorso) che la Corte d'appello si è pronunciata ugualmente su quella domanda, nonostante la rilevata sua tardività; ed è poi chiaramente infondata nella parte in cui sostiene che aver chiesto il risarcimento di ogni danno comporterebbe, *ex se*, anche la domanda di risarcimento del danno da lesione della capacità lavorativa specifica.

Vero è, invece, e deve essere ulteriormente ribadito nella pronuncia odierna, che la domanda di risarcimento dei danni, sotto qualunque profilo venga proposta, deve essere delineata e puntualizzata con chiarezza; non è sufficiente, in altri termini, la generica richiesta di risarcimento di tutti i danni, sussistendo a carico della parte danneggiata l'onere di specificare al giudice quale danno venga concretamente richiesto e perchè, rimanendo altrimenti la domanda inevitabilmente generica.

4.3 Deve essere viceversa ulteriormente esaminata la censura, che è presente nei primi tre motivi di ricorso, con la quale il ricorrente chiede a questa Corte di stabilire se, pacifica essendo l'invalidità permanente da lui riportata in misura del 25 per cento a seguito dell'incidente, da simile elemento possa dedursi in via presuntiva la sussistenza sicura di una qualche diminuzione della capacità di produrre reddito intesa come proiezione futura del danno da perdita della capacità lavorativa in concreto.

Osserva la Corte, a questo proposito, che è esatta l'osservazione della Corte di merito secondo cui il danno da lesione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito e si risolve, quindi, in una lesione dell'integrità psico-fisica risarcibile a titolo di danno biologico. In tal senso si è già pronunciata questa Corte con la sentenza 6 agosto 2004, n. 15187, ribadita dalla più recente sentenza 25 agosto 2014, n. 18161.

A tali pronunce il ricorrente contrappone la sentenza 12 giugno 2015, n. 12211, nella quale questa Corte ha riconosciuto che in tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, del 25 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrando nell'aspetto del danno

non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica. In questa pronuncia la Corte - dopo aver ribadito che “il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell’integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico” - ha precisato che un’invalidità nella misura del 25 per cento integra una ipotesi di c.d. macropermanente. Tale situazione è fonte di un danno “che viene per converso in rilievo sotto il (differente) profilo dell’eventuale ulteriore danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, in quanto per la sua entità l’invalidità non consente al danneggiato la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di fonti di reddito, oltre a quello specificamente prestato al momento del sinistro” (l’orientamento di questa decisione è stato ribadito anche dalle più recenti ordinanze 14 novembre 2017, n. 26850, e 31 gennaio 2018, n. 2348, nelle quali si è detto che “l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue”, danno che può essere liquidato in via equitativa).

Osserva la Corte che un grado di invalidità permanente come quella nella specie riportata dal ricorrente, pari appunto al 25 per cento, costituisce, in effetti, un caso limite, perchè è ragionevolmente ritenere che essa avrà inevitabili ripercussioni sul futuro della vita lavorativa della persona (il P. aveva trentadue anni nel momento in cui il sinistro si verificò), nel senso che potrebbe tradursi in una lesione anche della capacità lavorativa generica. Di recente, infatti, questa Corte ha respinto il ricorso contro una sentenza di merito che, in presenza di una percentuale di invalidità pari a quella odierna, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro, incrementando tuttavia l’importo del risarcimento del danno biologico sotto il profilo della c.d. cenesesi lavorativa (così l’ordinanza 22 maggio 2018, n. 12572, in quel caso la danneggiata era una bambina).

Va rilevato, però, che il caso odierno è alquanto differente. Ed infatti la stessa relazione del c.t.u. - le cui conclusioni sono riportate nel ricorso - aveva concluso nel senso che per le limitazioni conseguenti alle fratture riportate dal Piccioni nel sinistro per cui è causa “qualsiasi attività lavorativa operaia diventa usurante”. Ora dalla sentenza in esame e dal ricorso nulla è dato sapere con esattezza circa le attitudini lavorative della vittima e le sue condizioni personali e familiari; la sentenza, come si è visto, afferma che non è stata data alcuna prova certa sul punto. Quindi non può ritenersi dimostrato che gli esiti ai quali ha fatto riferimento il c.t.u. siano davvero in grado di

riflettersi negativamente sulla capacità di produzione del reddito da parte del ricorrente.

Allo stesso modo, il Collegio osserva che non è stata neppure posta una specifica domanda di risarcimento del danno da c.d. *cenestesi lavorativa*, che peraltro la giurisprudenza ha sempre considerato fonte di compromissione biologica dell'individuo, da liquidare in modo onnicomprensivo come danno alla salute (v. la sentenza 24 marzo 2004, n. 5840, e l'ordinanza 9 ottobre 2015, n. 20312). D'altra parte, la stessa sentenza di questa Corte richiamata in ricorso (n. 12211 del 2015) fa riferimento ad una percentuale di invalidità tale da non consentire lo svolgimento di lavori diversi da quello in atto; per cui il vuoto probatorio evidenziato dalla Corte d'appello rende infondata anche la doglianza relativa al mancato risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla elevata percentuale di invalidità permanente.

5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 132 c.p.c., n. 4).

Il ricorrente premette che il proprietario della moto da lui condotta (tale Z.C.) aveva promosso un autonomo giudizio, davanti al Giudice di pace di Catania, per il risarcimento dei danni derivati al mezzo. In quel giudizio era stata riconosciuta a carico del Piccioni una percentuale di responsabilità nella misura del 10 per cento, e quella sentenza sarebbe passata in giudicato. Non sarebbe chiaro, quindi, "il processo logico" che ha condotto la Corte d'appello ad una diversa conclusione, riconoscendo a suo carico una percentuale di responsabilità del 20 per cento; e sarebbe comunque errata l'affermazione secondo cui quella sentenza non era ancora passata in giudicato.

5.1 Il motivo non è fondato.

Va innanzitutto osservato che la censura, così come proposta, non trova riscontro nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto di non essere vincolata dalla decisione assunta nell'altro giudizio per la semplice ragione che quest'ultima non era passata in giudicato; per cui non è corretto affermare che non sarebbe chiaro il processo logico seguito dalla Corte di merito.

Fatta simile premessa, ed anche dando per scontato che la sentenza pronunciata nell'altro giudizio sia nel frattempo passata in giudicato, il problema posto all'esame della Corte consiste nello stabilire se quel giudicato abbia o meno effetti vincolanti in quello odierno.

La risposta è negativa. Nel caso in esame, infatti, dal medesimo sinistro stradale sono nati due diversi giudizi: l'uno promosso dal proprietario della moto condotta dal P., per il risarcimento dei danni al mezzo, incardinato davanti al giudice di pace; e l'altro, quello odierno, promosso dal conducente.

te non proprietario per il risarcimento del danno alla sua persona. Com'è noto, l'art. 2909 c.c. limita gli effetti del giudicato alle parti, ai loro eredi ed aventi causa, per cui il giudicato presuppone innanzitutto una identità delle parti. Com'è stato affermato nella sentenza 20 febbraio 2013, n. 4241, di questa Corte, in cui venne affrontato un problema simile (ma non identico) a quello oggi in esame, l'efficacia del giudicato maturatosi in un certo giudizio non può essere invocata in relazione ad un giudizio al quale una delle parti (l'odierno ricorrente) certamente non ha partecipato. Nel caso in esame, poi, non solo i soggetti dei due giudizi sono, almeno in parte, diversi, perchè il P. non ha partecipato all'altro giudizio, ma è diverso anche il *petitum*, perchè, come s'è detto, nell'uno si chiedeva il risarcimento dei danni riportati dal mezzo e nell'altro di quelli riportati dal conducente. Ne deriva che nessuna efficacia, neppure in termini di giudicato riflesso, può determinarsi dall'esito dell'altro giudizio risarcitorio, per cui la Corte d'appello non era vincolata, nell'attribuzione delle rispettive percentuali di responsabilità, alle percentuali già fissate nell'altro giudizio. D'altra parte, questa Corte ha anche affermato, in una pronuncia più recente, che la sentenza passata in giudicato può avere un'efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, ma a condizione che si tratti di un diritto non autonomo o comunque subordinato a quello oggetto del precedente accertamento (sentenza 25 febbraio 2019, n. 5411); situazione che non ricorre nel caso in esame.

Ne consegue che la doglianza di cui al motivo in esame è priva di fondamento.

6. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Pur sussistendo le condizioni di cui al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, tale versamento non va disposto, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catania in data 7 marzo 2017.

**CORTE DI CASSAZIONE - PRIMA SEZIONE CIVILE
27 GIUGNO 2019, N. 17328**

PRES. A. VALITUTTI - RELATORE P. GHINOY

Processo civile telematico - Deposito atti tramite posta elettronica certificata - Eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna (la seconda PEC) sia stata generata entro la fine del giorno di scadenza previsto per il deposito.

“Nel processo civile telematico il deposito (di cui risulti positivo il successivo controllo da parte della cancelleria) si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, conv. in l. n. 221 del 212, inserito dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, n. 2)”.

DIRITTO**RAGIONI DELLA DECISIONE**

5. A fondamento del gravame il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, e lamenta che il giudice d'appello abbia ritenuto che l'impugnazione andasse proposta con ricorso; aggiunge che l'atto introduttivo era stato comunque depositato nel trentesimo giorno dalla comunicazione via pec dell'ordinanza di primo grado (avvenuta in data 26 settembre 2016), come si ricaverebbe dalle ricevute di accettazione e di consegna apposte in data 26 ottobre 2016 sulla comunicazione a mezzo pec, mentre nessun rilievo avrebbe la data del 27 ottobre 2016, che documenta l'attività del cancelliere preposto all'accettazione dei depositi telematici che manualmente aveva provveduto a formare il fascicolo dell'appello.
6. Il ricorso è fondato nel senso che si va ad esporre.
La valutazione della tempestività del gravame deve nel caso essere effettuata alla luce del principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28575 del 2018), secondo il quale nel regime del d.lgs. n. 142 del 2011, art. 19, risultante dalle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 142 del 2015, l'appello, proposto *ex art. 702 quater c.p.c.*, deve essere introdotto con ricorso e non con citazione.
7. Nel caso, l'esame degli atti consentito a questa Corte in ragione del vizio dedotto, ha consentito comunque di accertare che, come riferisce il ricorrente, l'ordinanza del Tribunale, con cui è stata rigettata la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, è stata comunicata a mezzo

pec in data 26 settembre 2016; la copia del ricorso depositato a mezzo pec alla Corte d'appello reca le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del 26 ottobre 2016 (ore 15,26), mentre la comunicazione dell'esito positivo del controllo automatico è del 27 ottobre.

8. Occorre dunque rilevare che nel processo civile telematico il deposito (di cui risulti positivo il successivo controllo da parte della cancelleria) si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, conv. in l. n. 221 del 212, inserito dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, n. 2), (v. Cass. n. 4787 dell'1 marzo 2018).
9. A tale data infatti il mittente ha esaurito le operazioni necessarie perchè l'invio telematico vada a buon fine e la comunicazione è entrata nella sfera di conoscibilità del sistema giustizia, non ostandovi che la ricevuta dell'esito dei controlli automatici proveniente dal server della Cancelleria possa essere successiva.
10. Il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, art. 51, comma 2, lett. a) e b), convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato la richiamata disposizione confermando, come momento perfezionativo del deposito degli atti telematici, quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ed aggiungendo che "Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5,". In tal modo è stato superato quanto previsto dal d.m. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, secondo il quale "quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo".
11. Il ricorso era dunque nel caso tempestivo, essendo stata generata la ricevuta di avvenuta consegna entro il trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell'ordinanza del Tribunale.
12. La soluzione adottata dalla Corte territoriale, che ha valorizzato la data dell'esito del controllo automatico, non risulta quindi corretta e conforme a diritto, al che consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati.
13. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

CORTE DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE**13 FEBBRAIO 2019, N. 4147***PRES. SEZ. A. AMEDOLA - RELATORE C. GRAZIOSI*

Sinistro stradale - Terzo Trasportato - Azione ex art. 141 C.d.A. - Caso fortuito - Esimente responsabilità vettore - No responsabilità oggettiva - Necessità corresponsabilità vettore - Onere probatorio a carico del vettore - Intervento assicuratore veicolo responsabile - Estromissione vettore.

“L’art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito - nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane - come limite all’obbligo risarcitorio dell’assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l’an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l’assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l’assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro”.

“La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l’unica causa del sinistro, salvo che l’assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall’obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l’assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria atorea rivolgendosi ex lege verso l’assicuratore intervenuto”.

DIRITTO**RAGIONI DELLA DECISIONE**

7. In primis deve essere esaminato il ricorso principale.

7.1 I primi due motivi, a ben guardare, pur espandendosi - ed entro certi limiti talora confondendosi - in una variegata pluralità di argomenti, meritano vaglio congiunto perchè vertono, nel loro effettivo nucleo, sulla interpretazione dell’art. 141 cod.ass. in riferimento alla fattispecie di totale assenza di responsabilità verso il trasportato da parte del vettore.

Nel caso in esame, come si è sintetizzato, si è svolta una complessa vicenda processuale, in cui, in particolare, i trasportati superstiti del sinistro e i congiunti del trasportato che vi è deceduto hanno agito nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore - l’attuale ricorrente principale - ai sensi,

appunto, dell'art. 141, pur avendoli l'assicuratore dell'altro veicolo convenuti quali litisconsorti necessari nella causa da esso stesso avviata ex art. 140, ove non hanno proposto domande. Riunite tutte le cause e compiuti i due gradi di merito, si è conformata, in punto di fatto, una situazione di accertamento di responsabilità del sinistro esclusiva in capo al conduttore dell'altro veicolo, e quindi - mentre in primo grado gli era stata attribuita una corresponsabilità del 20% - di assenza di responsabilità del conduttore del veicolo in cui si trovavano di trasportati, e quindi di assenza di responsabilità del relativo proprietario, assicurato con la ricorrente. Nella sostanza, pertanto, questa adduce che non avrebbe dovuto essere pronunciata nei suoi confronti alcuna condanna, e ciò anche perchè, nella concreta situazione, non avrebbe neppure la possibilità di recuperare con azione di rivalsa quel che verrebbe a corrispondere dalla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro, la quale deve qui corrispondere tutto il suo massimale ai danneggiati.

Si è dinanzi ad un caso peculiare, derivato dalla scelta (non illegittima, peraltro: la legge non impone ai trasportati convenuti in un giudizio ex art. 140 cod. ass. di rinunciare allo strumento specifico loro concesso dall'art. 141 cod. ass.: esservi parti per litisconsorzio necessario non significa esservi obbligati a proporre domande) dei trasportati, pur convenuti in una causa ex art. 140, promossa dalla compagnia assicuratrice dell'altro veicolo, di agire verso l'assicuratore del loro vettore per ottenerne il risarcimento dei danni che sarebbero derivati dallo stesso sinistro. E un tale caso rende ineludibile affrontare proprio il centro dell'art. 141, che ha suscitato vivaci attenzioni dottrinali ma, finora, a livello nomofilattico, non è stato considerato ex professo, essendosi formata una giurisprudenza attinente soltanto ad alcuni profili specifici, come si verrà in seguito a illustrare.

- 7.2 L'art. 141 prevede, invero, quella che al suo comma 3, definisce "azione diretta...nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo". Si tratta, evidentemente, di una fattispecie differente da quella prevista dall'art. 140: quest'ultima riguarda la posizione della "impresa di assicurazione" di chi viene definito genericamente "responsabile" del sinistro rispetto a una pluralità di danneggiati, pure questi intesi in senso generico, regolando la norma i diritti di questi ultimi verso la compagnia e, al quarto comma, come questa possa conseguire un effetto liberatorio verso di loro. È ovvio che pure nell'art. 140 sia configurata un'azione qualificabile generale - e azione diretta, come già avveniva nella normativa precedente: l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18 - esercitabile dal danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione; essendo questa, nella prospettiva di parte attrice, l'assicuratrice del responsabile civile, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del preteso responsabile (art. 144, comma 3, cod. ass.), la prescrizione è la stessa che confina pure l'azione verso il danneggiat-

te (art. 144, comma 4) e sussiste litisconsorzio necessario rispetto a tutti i danneggiati (art. 140, comma 4).

Anche quella dell'art. 141, si ripete, è un'azione diretta, ma naturalmente non coincide con l'azione diretta del danneggiato *lato sensu* di cui al combinato disposto degli artt. 140 e 144. Per comprendere la sua specificità occorre, logicamente, individuare quale è in essa il fondamento della pretesa attorea: in altri termini, se il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno "dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge" solo (salve imprevedibili situazioni eccezionali) per la sua qualità di trasportato oppure se fatto costitutivo del suo diritto risarcitorio è pure la responsabilità del sinistro - totale o parziale - del vettore assicurato.

Così dell'art. 141, recita il comma 1: "Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo". Indicata poi la proposizione diretta dell'azione da parte del trasportato nei confronti dell'assicuratore del veicolo trasportante al secondo comma, e imposti i termini di cui all'art. 145 nel primo periodo del terzo comma, in quest'ultimo altresì si enuncia: "L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato". E infine, stabilisce il comma 4: "L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 150".

La l. n. 990 del 1969, art. 18, è indubbiamente il capostipite di quanto è stato scisso, nel Codice delle assicurazioni, appunto nell'art. 140, e art. 141: al comma 1, si ricorda, prevedeva a favore del danneggiato "azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore" entro il massimale (così progredendo nella tutela della vittima rispetto al codice civile, che avrebbe necessariamente interposto il rapporto processuale con il danneggiante per l'estraneità del danneggiato dal contratto assicurativo), e al secondo, tra l'altro, regolava il "diritto di rivalsa verso l'assicurato" dell'assicuratore.

- 7.3 Il divario insorto tra l'impostazione generalista, per così dire, della sintetica norma originaria, e quella specificante/differenziante adottata dal legislatore del 2005 tramite la coppia di azioni risarcitorie degli artt. 140 e 141, ha spinto

taluni fra gli interpreti a potenziare in massima misura l'apporto del *novum*, il che ha però condotto ad una intensa discussione sul significato della norma più evidentemente "aggiunta" al sistema precedente, cioè l'art. 141.

Un'ampia dottrina ha inteso svincolare, tramite l'art. 141, il diritto risarcitorio verso l'assicuratore del danneggiato nella *species* di trasportato da ogni aspetto di responsabilità dell'assicurato vettore, ravvisando in effetti nel sistema una vera e propria *no fault rule* in cui il "caso fortuito" posto come limite all'incipit del comma 1, è stato confinato agli eventi naturali imprevedibili (rimanendo nella terminologia anglosassone, i c.d. Acts of God).

L'impulso precipuo per una simile lettura parrebbe consistere nel "trattene-re" un'occasione di incremento del grado di tutela della vittima che si potrebbe inserire in un complessivo orientamento sistemico, e quindi nell'identificare direttamente in tale incremento la ratio della norma e nel qualificare atrofia degli effetti discendenti dalla ratio stessa il mantenimento di un limite di allocazione del rischio, id est di un freno dell'evoluzione oggettivizzante della responsabilità dell'impresa di assicurazione.

Si adduce, allora, per sorreggere la lettura in tal senso più innovativa dell'art. 141, che l'inclusione delle condotte umane nel caso fortuito costituirebbe di questo un'interpretazione estensiva, la quale peraltro verrebbe a imporre al trasportato gli stessi oneri probatori che lo graverebbero se avesse agito *ex art. 140*, ovvero la dimostrazione della responsabilità civile nella causazione dell'incidente del soggetto assicurato con la compagnia convenuta. Inoltre, una lettura del caso fortuito non "sartoriale" a questa fattispecie non sarebbe coerente con la radicale diversità delle norme del codice civile che fanno espresso riferimento al caso fortuito (gli artt. 2051 e 2052 c.c.) e condurrebbe ad una sorta di duplicazione dell'art. 2054 c.c., comma 1.

La dottrina "innovativa" attinge pure dall'art. 141, comma 3, laddove è previsto che l'assicuratore "del responsabile civile" può intervenire nel giudizio *ex art. 141*, ed estromettere l'assicuratore del vettore, "riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato".

Questo dimostrerebbe una contrapposizione tra il ruolo del vettore, e quindi della sua compagnia, e il ruolo del responsabile del sinistro, e a sua volta della sua compagnia; e al tempo stesso viene inteso come possibilità - ma non obbligo - di estromettere l'assicuratore del vettore se responsabile è l'assicurato dell'altra impresa intervenuta (che appunto - recita la norma - "può estromettere"), così da confermare che l'assicuratore del vettore ha sempre, a parte il caso fortuito delineato ad hoc, obbligo risarcitorio verso il trasportato danneggiato.

Un'altra lettura, invece, fa perno proprio sul caso fortuito indicato dall'incipit del comma 1, adducendo che in tale concetto giuridico è sempre stata inclusa la condotta umana, come più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità. Sostenendo, quindi, che anche nell'art. 141 il vettore deve

avere una qualche responsabilità affinché il suo assicuratore sia obbligato al risarcimento, questa dottrina lamenta proprio che l'opposta interpretazione viene a gravare l'assicuratore del vettore di una responsabilità oggettiva - non conferita tra l'altro al suo assicurato - e che tale oggettività non verrebbe meno neppure attribuendogli una funzione di sostituto processuale dell'assicuratore del responsabile, poichè il regresso è comunque un'azione ordinaria, ex art. 1299 c.c., e quindi applicabile anche a prescindere dall'art. 141, comma 4.

Dal punto di vista letterale, in sintesi, il nucleo delle rispettive letture è identificabile per quella innovativa nell'inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", e per quella contenitiva nell'inciso "salva l'ipotesi di sinistro cagionato dal caso fortuito": entrambe dunque rinvengono il proprio "asso" testuale nell'ambito dell'art. 141, comma 1.

7.4 La giurisprudenza nomofilattica, per quanto concerne gli arresti massimati (non emergendone peraltro di rilievo tra i non massimati), come già si è anticipato ha vagliato soltanto alcuni aspetti non "centrali" - pur se talora non privi di significanza - dell'art. 141.

Si parte da Cass. sez. 3, ord. 12 dicembre 2008 n. 29276, che considera la disposizione in ordine a un regolamento di competenza per escludere che il terzo trasportato legittimato ad azione diretta ex art. 141, verso l'assicuratore del vettore "rivesta la qualifica di consumatore" e possa quindi avvalersi del relativo foro ex art. 33, lett. u), cod. ass., "in quanto estraneo al regolamento negoziale assicurativo e conseguentemente non qualificabile come "beneficiario" della polizza" (così nella massima).

Il quesito che concludeva il ricorso chiedeva se, appunto, il trasportato è da considerare consumatore (essendo beneficiario della polizza) nel caso in cui agisce ex art. 141, nei confronti dell'assicuratore del vettore, e "ciò a prescindere dalle responsabilità del sinistro". L'arresto non approfondisce quest'ultimo profilo, e fonda l'esclusione della qualità di consumatore sul fatto che il trasportato riceve la sua legittimazione ad agire contro l'assicuratore direttamente dalla legge e non dal contratto. Rileva in motivazione che l'azione ex art. 141, presenta come costitutiva "una fattispecie complessa", derivante "anzitutto dall'avere il trasportato a qualsiasi titolo (art. 122, comma 2, del d.lgs.) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall'essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito è la legge che all'art. 122, comma 2, del d.lgs. prevede che l'assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno e tale copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo". Peraltro l'art. 122, comma 2, cod. ass. ("L'assicurazione comprende la responsabilità

per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”) - evidenzia ancora questa pronuncia - se non sussistesse l’art. 141, non abiliterebbe il trasportato “ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall’assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile”. Il trasportato, dunque, non è in senso pieno il beneficiario del contratto, bensì “fin quando la vicenda si apprezza soltanto sul piano del regolamento contrattuale assicurativo, è beneficiario nel senso in cui un terzo può esserlo quando il contratto si stipula “a vantaggio del terzo”, nel senso che, senza che il terzo entri nel contratto, la prestazione dedotta nel contratto debba essere eseguita appunto a suo beneficio. Rispetto al contratto il terzo in questione rimane del tutto estraneo al regolamento” per cui non può fruire della normativa posta a vantaggio del consumatore, a differenza della fattispecie del contratto assicurativo stipulato a favore del terzo, che è determinato/determinabile dal contratto e da questo acquisisce i suoi diritti. Al contrario, nella fattispecie di cui si tratta “è solo la legge a prevedere che il terzo trasportato possa esercitare l’azione risarcitoria contro l’assicuratore”. A questo punto, la motivazione sembra estendere più in generale il suo esame del contenuto del diritto del trasportato osservando che “il diritto che egli esercita ha come elemento della fattispecie costitutiva il fatto dannoso, il danno subito e l’esistenza del contratto assicurativo”, ma subito riconduce e riduce tale enunciazione alla impossibilità di qualificazione come contraente-consumatore del trasportato (così si presenta il passo nella sua forma integrale: “Il diritto che egli esercita ha come elemento della fattispecie costitutiva il fatto dannoso, il danno subito e l’esistenza del contratto assicurativo relativamente, ma alla deduzione di tale esistenza egli è legittimato dalla legge e non dal contratto. Per tale ragione egli non può pretendere di rivestire i panni del contraente-consumatore”).

Non si evince, pertanto, da questo primo intervento un inequivoco apporto interpretativo (a parte che, visto il *thema decidendum*, sarebbe stato soltanto un *obiter dictum*) in ordine all’aspetto della responsabilità del vettore e alla sua incidenza nel giudizio avviato dal trasportato ai sensi dell’art. 141.

Cinque anni dopo, Cass. sez. 3, 30 agosto 2013 n. 19963 ritorna ad occuparsi del trasportato, affermando che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea 1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson, dovendosi applicare il principio solidaristico *vulneratus ante omnia reficiendus*, il proprietario che sia anche trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa nazionale e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (c.c. clausola di guida esclusiva). Pure in questo intervento il *thema decidendum* non è pertinente a quello ora in

esame, in quanto riguarda il contenuto del contratto assicurativo e non l'interpretazione dell'art. 141. Si osserva comunque fin d'ora che la sentenza Churchill concerne propriamente proprio la clausola attinente alla guida del veicolo, senza indicare nella normativa Eurounitaria una fonte d'obbligo del diritto interno a garantire il trasportato mediante la c.d. *no fault rule*.

Sopravviene poi Cass. sez. 3, 30 luglio 2015 n. 16181, massimata nel senso che "il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit.". Se è in qualche misura suggestiva la massima, tuttavia l'effettivo contenuto motivazionale non risulta risolutorio della questione che si sta considerando.

In una causa in cui la persona trasportata era anche la proprietaria della vettura, il giudice d'appello aveva rigettato la domanda *ex art. 141*, proposta da quest'ultima, sul rilievo che non vi era stata una collisione diretta tra i veicoli coinvolti e che quindi non poteva essere applicata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2; di qui il ricorso della proprietaria trasportata.

Sull'art. 141, la motivazione della sentenza così si esprime: "Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto una novità rilevante prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro". Questo in effetti è il nucleo, subito svelato, della pronuncia: chi agisce *ex art. 141*, non ha onere probatorio sulla "effettiva distribuzione della responsabilità". Viene dato atto, poi, che la norma "è stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina ed è stata oggetto di censure di legittimità costituzionale" disattese dal giudice delle leggi (si richiama l'ordinanza 23 dicembre 2008 n. 440 della Consulta) il quale ha evidenziato la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 141 nel senso che si limiti "a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso". Si rievocano poi i già sopra riportati rilievi di Cass. sez. 3, ord. 12 dicembre 2008 n. 29276 (per

cui l'azione in esame ha una fattispecie costitutiva complessa, visto l'art. 122, comma 2, cod. ass., e il trasportato comunque non potrebbe agire in base al contratto assicurativo o alla suddetta norma, lo strumento di tutela essendogli conferito proprio dall'art. 141) e altresì viene citata Cass. sez. 3, 30 agosto 2013 n. 19963 relativa alla (nulla) clausola di guida esclusiva. Di qui si ritorna rapidamente al nucleo della questione, affermando che "alla luce dei principi" espressi dalle pronunce citate "ha errato il giudice di appello nel rigettare la domanda sul rilievo che l'attrice non aveva fornito la prova delle modalità con cui si era svolto l'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti ed eventualmente di applicare... la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c. c., comma 2. Tale accertamento è al di fuori della previsione dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. In questo modo il Legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale tipo di accertamento (rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141, quarto comma e 150 del Codice delle assicurazioni)". Chi aveva agito *ex art.* 141, nel caso in esame, aveva "provato di aver riportato danni a seguito del sinistro, non essendo contestato dalla società assicuratrice l'incidente": il ricorso viene pertanto accolto, esprimendo il principio di diritto per cui "in applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti".

È evidente che questo arresto interpreta, alla fine del suo percorso motivazionale, l'inciso dell'art. 141, di cui soprattutto si avvale l'interpretazione più innovativa dell'articolo stesso, però non in relazione alla sostanza del diritto, bensì allo strumento processuale che concretizza il diritto risarcitorio, in punto di onere di prova: l'attore non è tenuto a dimostrare altro che l'esistenza del sinistro e il danno subito a seguito del sinistro, ma non deve provare le "modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti". Ciò appunto sul piano processuale è compatibile con entrambe le letture dell'art. 141: è *ictu oculi* compatibile con la teoria "innovativa" che esclude alcun rilievo alla responsabilità del vettore assoggettando all'obbligo di risarcimento il suo assicuratore anche se questa non sussiste; ma è parimenti compatibile con l'opposta interpretazione, poichè questa grava l'assicuratore, tramite la prova del caso fortuito, della dimostrazione proprio della modalità del sinistro e della discendente collocazio-

ne della responsabilità, se - ovviamente - l'assicuratore intende resistere su tale profilo.

Da ultimo, raggruppa in qualche misura gli esiti di tutti questi precedenti nella sua elaborazione motivazionale Cass. sez. 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16477, che affronta la questione del sinistro in cui uno dei veicoli coinvolti non sia assicurato, e così è massimata: "In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, ed alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata del d.lgs. n. 209 del 2005, art. 141, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato".

La questione, in effetti, non era particolarmente discutibile. La tutela dei danneggiati nel caso di coinvolgimento nel sinistro di veicoli non assicurati o addirittura rimasti ignoti già nella disciplina anteriore al Codice delle assicurazioni era stata prevista mediante il Fondo di garanzia per le vittime della strada (l. n. 990 del 1969, artt. 19 e 20). Il legislatore del 2005 non ha certo soppresso questa tutela, bensì l'ha dettagliatamente disciplinata (art. 283 e ss. cod.ass.). Difficile quindi era già prima di questa pronuncia sostenere che la posizione del trasportato venisse deteriorata dal coinvolgimento nello scontro di un veicolo ignoto o non assicurato, essendo tanto ragionevole quanto sufficiente attribuire all'impresa designata dal FGVS il ruolo che avrebbe dovuto rivestire l'impresa di assicurazione mancante. Ciò nonostante, l'assicuratore del vettore, nel caso di cui la suddetta ordinanza ha dovuto occuparsi, aveva tentato di fondare proprio su questo un suo argomento di inapplicabilità dell'art. 141, con successo presso il giudice di secondo grado. Di qui il ricorso, accolto.

La motivazione della ordinanza è particolarmente ricca e ben argomentata. Così afferma: "Sulla base sia del dato testuale che delle finalità della norma, che sono quelle di tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo più semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui più facilmente individuabile, deve ritenersi che l'art. 141 cod.ass. si applichi a prescindere dall'esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata... Come già rilevato da questa Corte nell'esaminare una diversa questione relativa all'art. 141 cod.ass., il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto con esso una novità rilevante prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostra-

re l'effettiva distribuzione della responsabilità ai conducenti di veicoli coinvolti nel sinistro (Cass. n. 16181 del 2015). La disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato coinvolto in un incidente stradale è stata rafforzata, rispetto al passato, anche dall'art. 122 cod.ass.... che chiarisce che l'assicurazione obbligatoria comprende la responsabilità per i danni alla persona causati trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto... È da dire inoltre che il regime di indennizzo diretto, introducendo un'azione aggiuntiva, non preclude in alcun modo la possibilità al trasportato-danneggiato di evocare in giudizio esclusivamente il responsabile, ovvero il titolare e il conducente del veicolo antagonista e la compagnia di assicurazioni di questo, aprendo un ordinario giudizio volto al risarcimento del danno previo accertamento delle responsabilità”.

In seguito, la motivazione - dato atto di numerose critiche dottrinali all'art. 141, “anche in conseguenza di un testo che non brilla per chiarezza” - ricorda l'intervento della Corte Costituzionale (avvenuto con due ordinanze, le nn. 208 e 440 del 2008) e quello della Corte di Lussemburgo sulla clausola di guida esclusiva e giunge ad affermare: “In definitiva, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, con l'unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo... e salvo, come è previsto dalla norma in esame, il caso fortuito. L'art. 141 attribuisce al terzo trasportato... la facoltà di esercitare una azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico (ovvero dello scontro e del trasporto...), prescindendo dall'accertamento della responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito. Il terzo trasportato, considerato soggetto debole, è legittimato quindi... ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio *vulneratus ante omnia reficiendus*, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilità dei protagonisti. È una possibilità che si aggiunge, e che non fa venir meno la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti dell'autore del fatto dannoso e del responsabile civile di esso, sottoposta alle ordinarie regole della r.c.a.. Rimane salva la possibilità dell'assicuratore del vettore di agire in rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile, in tutto o pro quota, sulla base della effettiva ripartizione delle responsabilità nel caso concreto”. E per la questione che era in esame si rileva che il trasportato può agire *ex art.* 141, in caso di scontro di veicoli anche se uno solo è assicurato, interpretazione che “si muove nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia, dalla Corte costituzionale ed anche dalle precedenti pronunce di questa Corte in materia, e privilegia una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che prescinde, per la legittimazione ad

esercitare l'azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilità ai conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l'azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore". A questo punto l'arresto si spinge anche oltre, apportando un obiter dictum (pur formalmente presentato come sostegno dell'interpretazione conducente all'accoglimento del ricorso): censura di nuovo il testo letterale dell'art. 141 ("del quale si è già posta in rilievo la scarsa chiarezza e coerenza del dato testuale"), giungendo ad affermare che tale dato testuale "non è nè univoco nè affidabile", ma poi dichiarando che "a ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto al caso fortuito, ma non esige affatto... che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più automezzi". E infine, si considera la questione della rivalsa: "Quanto al riferimento alla possibilità di agire in rivalsa, enunciata dall'art. 141, comma 4, che rimarrebbe preclusa qualora non esistesse una seconda compagnia di assicurazioni, va intesa nel senso che la rivalsa è normalmente esercitabile nei confronti della seconda compagnia di assicurazioni. Non si può però condizionare la legittimazione all'esercizio dell'azione principale alla possibilità concreta di agire in rivalsa. Ciò risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover nè attendere l'accertamento delle rispettive responsabilità, nè tantomeno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore".

Questa pronuncia, la più recente tra quelle massimate, è stata intesa in dottrina come confermate l'interpretazione dell'art. 141 nella versione maggiormente "innovativa". Certamente, negli argomenti finali essa manifesta un orientamento di svincolo dalla lettera della norma che viene definita, come si è appena visto, non solo non comprensibile, ma pure non affidabile: qualificazione, quest'ultima, che come posta a carico del legislatore può destare anche qualche perplessità. Peraltro, a ben guardare, in riferimento alla questione in questa sede oggetto di vaglio non emergono novità rispetto alla precedente Cass. sez. 3, 30 luglio 2015 n. 16181; anzi, come dimostrano gli stralci riportati, più volte si fa riferimento, come limite a quel che enuncia, al caso fortuito, senza però indicare in quale senso deve essere inteso. La questione della responsabilità del vettore, quindi, rimane in effetti aperta all'esito del percorso giurisprudenziale analiticamente fin qui illustrato.

Prima di affrontarla pienamente e direttamente, peraltro, per completezza è opportuno ancora ricordare specificamente il contenuto dei due interventi del giudice delle leggi.

L'ordinanza 13 giugno 2008 n. 205 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili questioni di legittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149 e 150, e d.p.r. n. 254 del 2006, art. 9, comma 2, in riferimento agli artt. 3,24 e 76 Cost., nella parte in cui, prevedendo l'azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del veicolo, avrebbero escluso che il medesimo trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come previsto dal sistema degli artt. 1917,2043 e 2054 c.c.. Il rimettente non si era avvalso di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, tale da considerarle come un rafforzamento della posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso.

L'ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008 della Corte costituzionale, fondandosi in sostanza sulla precedente n. 205, ha dichiarato l'inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 cod. ass. in riferimento agli artt. 3,24 e 79 Cost., nonché di una questione di legittimità dello stesso articolo e del d.p.r. 18 luglio 2006, n. 254, art. 9, (il regolamento della disciplina del risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale disposto dall'art. 150 cod. ass.) in riferimento all'art. 79 Cost..

7.5.1 L'art. 141 è una norma complessa, ma ciò non significa che sia contraddittoria. In realtà, è alquanto agevole trasformarla in un dettato contraddittorio se si estrapola artificiosamente un inciso dal suo tessuto testuale, regolandone il residuo come subornato a tale inciso. La frantumazione, per così dire, del testo di una norma ai fini interpretativi comporta d'altronde la riduzione della valenza di tutti gli elementi che lo compongono tranne quello che viene considerato come la chiave della norma stessa, tramite un ragionamento che diventa quindi apodittico. Un'interpretazione corretta invece non può non tener conto anche della struttura della disposizione, seguendola in un percorso il più conservativo possibile.

L'interpretazione dell'art. 141, per quanto qui rileva finora è stata, con ogni evidenza, soprattutto dottrinale; e un'ottica dottrinale può tendere, talora, a svincolarsi in misura non minimale dalla lettera laddove si impegna ad evincere un'auspicata evoluzione sistemica.

Nel caso in esame, la conformazione del testo ha comunque "ingombrato" e intralciato, così che la grande maggioranza degli interpreti ha sempre rinvenuto nell'art. 141, una difficoltà letterale, percepita come tendente alla

contraddittorietà. Ma proprio nonostante questo paradossalmente - si è subito formato un orientamento prevalente (e lo è tuttora) nel senso che l'art. 141, si è distaccato dal sistema previgente. E il distacco non sarebbe tanto nell'azione diretta, istituito già preesistente nella l. n. 990 del 1969, art. 18, quanto piuttosto nella oggettivizzazione della responsabilità della compagnia assicuratrice, riservata peraltro a carico della compagnia che assicura il vettore e a favore dei danneggiati della *species* dei trasportati. Anche se, nell'ambito di tale orientamento, vi è chi esclude che sia insorta una responsabilità oggettiva dato che permane il diritto di rivalsa, e identifica nella posizione dell'assicuratore del vettore una temporanea sostituzione dell'effettivo obbligato al solo fine di accelerare il risarcimento alla vittima (la ratio della riforma del 2005 essendo individuata nel *favor victimae*), è ben difficile negare che, qualora si ritenga che l'assicuratore del vettore debba risarcire il trasportato pure se il vettore non abbia avuto alcuna responsabilità nella causazione del sinistro, il centro della sua natura di responsabile si sposta dalla colpa alla oggettività, che la possibilità di rivalsa stempera solo in via eventuale. Non appare quindi sostenibile che, se si reputa irrilevante la responsabilità del vettore nell'ambito dell'azione ex art. 141, il suo assicuratore sia obbligato soltanto ad assolvere (come invece ha prospettato una dottrina) una mera "funzione liquidativa" assegnatagli dalla legge per agevolare la tutela del trasportato: quel che è meramente eventuale non può rientrare negli elementi costitutivi di una fattispecie. La lettura maggioritaria è stata, per così dire, "abbagliata" dall'intento di agevolazione e accelerazione della tutela del trasportato, in tal modo distraendosi da quel che è sempre la sostanza di un intervento normativo: il bilanciamento degli interessi coinvolti. Il diritto è lo strumento per relazionare interessi. Per identificare fino a che punto la bilancia pende da una parte - ovviamente, la "parte debole" secondo la scelta del legislatore - occorre valutare l'effettivo dettato normativo senza peraltro "correggerlo" nel senso di nullificare ogni bilanciamento e rendere il sistema non un equilibrio, bensì la concretizzazione senza limiti di un "monointeresse".

7.5.2 Seguendo invece, come già si anticipava, la struttura, ovvero il percorso in cui si snoda l'art. 141, ci si aggancia immediatamente al riferimento al caso fortuito. Il comma 1, ha un incipit chiaro: l'assicuratore del vettore risarcisce il trasportato tranne nell'ipotesi in cui il caso fortuito abbia cagionato il sinistro ("Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo..."). Il legislatore sceglie immediatamente, quindi, come criterio di bilanciamento tra gli interessi di trasportato ed assicuratore il caso fortuito. Di questo, peraltro, è consapevole chi opta per una interpretazione prescindente dalla responsabilità del vettore, perchè ne

deduce che il “caso fortuito” non possa essere quello che viene considerato nelle altre fattispecie di responsabilità civile. Ma è ben difficile ritenere che il legislatore “smonti” in silenzio, per così dire, il tradizionale concetto giuridico - su cui la giurisprudenza di legittimità non ha avuto oscillazioni per decenni, creando la classica certa *lex* - per ridurlo e così portarlo a coincidere con l’omonimo concetto non giuridico.

Quest’ultimo, infatti, è notorio che identifica il caso fortuito in un evento di origine puramente naturale, che sfugge al controllo degli esseri umani; il caso fortuito nel linguaggio giuridico, al contrario, alle cause naturali (il “caso”, in questo senso, è causa) aggiunge pure le condotte umane - compresa quella del danneggiato - cui l’autonomia e la imprevedibilità conferiscono appunto il ruolo di causa “assorbente”, ovvero che elide il nesso causale con gli elementi antecedenti (ex plurimis, tra gli arresti massimati più recenti: Cass. sez. 3, ord. 1 febbraio 2018 n. 2477; Cass. sez. 3, ord. 31 ottobre 2017 n. 25837; Cass. sez. 3, 18 settembre 2015 n. 18317; Cass. sez. 3, 19 maggio 2011 n. 11016; Cass. sez. 3, 7 aprile 2010 n. 8229; Cass. sez. 3, 5 dicembre 2008 n. 28811; Cass. sez. 3, 30 ottobre 2008 n. 26051; Cass. sez. 3, 8 maggio 2008 n. 11227; Cass. sez. 3, 19 febbraio 2008 n. 4279). Per introdurre, dunque, un caso fortuito “ristretto” ad una sorta di nucleo naturale, *id est emendato* dalle condotte umane, nel momento stesso in cui viene posto nell’incipit della norma come limite alla responsabilità sarebbe stato logico esprimere immediatamente tale riduzione, ovvero in quell’incipit porre, per così dire, un - peculiare e innovativo - limite al limite. Vale a dire, se è il caso fortuito il limite della responsabilità - che scatta “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito” -, manifestare che detto limite va però inteso come caso fortuito sui generis. Il legislatore invece tace, per cui si deve ritenere che il caso fortuito non sia intaccato nella sua ordinaria ampiezza. D’altronde, non è strutturalmente logico ritenere che il concetto di caso fortuito sia “tradotto” e ridotto più avanti nel comma, con l’inciso “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. La responsabilità dell’assicuratore è già stata circoscritta nella precedente parte del comma, come si è appena evidenziato: il terzo trasportato è risarcito dall’assicuratore del vettore “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito”. L’inciso sull’accertamento della responsabilità comunque non si riferisce, a ben guardare, al contenuto di un concetto di diritto sostanziale come è il caso fortuito; si riferisce, invece, a un profilo processuale, l’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. L’elemento sostanziale lo precede, giuridicamente e logicamente: prima di tutto deve essere escluso il caso fortuito - ovvero deve ritenersi sia che il sinistro non sia derivato da un evento naturale imprevedibile sia che la condotta dell’altro conducente (o degli altri conducenti) o la condotta del trasportato non siano

state la causa esclusiva del sinistro -, il che significa che la compagnia del vettore deve risarcire; dopo di che, in una situazione quindi di corresponsabilità (a parte l'ipotesi, di cui si dirà infra, di responsabilità del solo vettore), si procede "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", ovvero non rientra nel *thema decidendum* il grado di ripartizione. E non per nulla, infatti, questo inciso si riferisce ad una responsabilità non di uno, ma di più soggetti: la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, id est una fattispecie di corresponsabilità. Se il legislatore avesse inteso oggettivizzare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, sarebbe stato logico - e più che mai per l'incipit sul caso fortuito - che l'inciso in questione fosse stato: "a prescindere dall'accertamento della responsabilità del conducente". E in tal modo si sarebbe potuto (pur con una certa tardività - ovvero disordine - testuale) far valere l'inciso pure sotto il profilo sostanziale, cioè come integratore di specificità del concetto del caso fortuito, nel senso di restringerlo proprio agli eventi naturali.

7.5.3 Il primo comma, d'altronde, tra la previsione della responsabilità dell'assicuratore del vettore salvo il caso fortuito e l'inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro" interpone "fermo restando quanto previsto dall'art. 140"; e, dopo l'inciso appena valutato, prosegue: "fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo". Assemblando allora tutto ciò che costituisce la seconda parte del primo comma ("fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultima è coperto per un massimale superiore a quello minimo") senza isolarne il tratto relativo all'accertamento della responsabilità, si giunge logicamente a compattarla sull'introduttivo riferimento all'art. 140. Il significato, allora, si orienta nel senso che il trasportato può anche agire ex art. 140, come in effetti è stato riconosciuto, pure nell'intervento della Consulta. L'azione ai sensi dell'articolo suddetto è quella che viene esercitata (anche dalla compagnia, come si evince dal comma 4) proprio secondo la tradizionale impostazione di responsabilità civile. E allora la seconda parte dell'art. 141, comma 1, può ben essere intesa nel senso che l'azione ex art. 141 non impedisce quella ex art. 140, ma a differenza di quest'ultima non effettua un pieno accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti - limitandosi ad accertare l'assenza del - caso fortuito, ovvero l'an nel suo paradigma della respon-

sabilità del vettore -, e comunque non preclude al trasportato di agire in forza dell'art. 140 per il residuo risarcimento se l'assicuratore del veicolo che non gli è stato vettore ha a disposizione "un massimale superiore a quello minimo". Nel suo complesso, quindi, l'art. 141, comma 1, non è incompatibile con il concetto giuridico del caso fortuito così come tradizionalmente configurato.

7.5.4 Che anche nell'azione del trasportato ai sensi dell'art. 141, abbia un rilievo la responsabilità (in senso non oggettivo) trova conferma nel terzo comma della norma, che stabilisce: "L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato". Il comma è stato redatto, *ictu oculi*, in modo sbrigativo, poichè non è certo sostenibile che in un giudizio una parte abbia il potere di estrometterne un'altra. Nonostante il suo dettato grezzo rimane peraltro chiaro che l'estromissione viene indicata come conseguenza del riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato da parte della impresa intervenuta. A differenza dell'art. 140, qui non vi è litisconsorzio necessario: e perciò l'assicuratore del responsabile "può" intervenire, non deve, come non deve essere chiamato. Ma una volta che sia intervenuto, l'estromissione non può che correlarsi alla sua responsabilità. Il che significa, nel caso in cui risulti - in forza di una dichiarazione di genere dispositivo/confessorio (formulabile certo nell'atto di intervento; ma in assenza di specificità decadenziale non vi è divieto che sia resa anche dopo) di un soggetto, terzo rispetto al rapporto sostanziale e processuale instauratosi tra trasportato e assicuratore del vettore, alla quale la legge attribuisce così un peculiare effetto - che il vettore non ha nessuna responsabilità nella causazione del sinistro, onde il suo assicuratore non ha nessun obbligo risarcitorio, per cui non ha senso che rimanga nel processo. Se il suo obbligo di risarcimento prescindesse totalmente dalla responsabilità del vettore, invece, non si vede perchè potrebbe essere estromesso una volta accertato quel che sarebbe irrilevante, ovvero che la responsabilità del sinistro non è minimamente riconducibile al suo assicurato.

È vero poi (ed è stato infatti valorizzato nelle interpretazioni dottrinali) che anche per l'estromissione nel testo figura il verbo "può" ("può estromettere"). Ma logicamente questo ha un significato diverso di quello precedente, perchè, mentre il primo ("può intervenire") si riferisce ad una libera scelta (in assenza appunto di litisconsorzio necessario) di un soggetto che diventa parte del processo, cioè l'interveniente, il secondo, come già si osservava, deve essere "integrato" in quanto non è concepibile che una parte abbia la potestas di estrometterne un'altra dal giudizio (cfr. artt. 108 e 109 c.p.c., e art. 111 c.p.c., comma 3): quindi il legislatore è incorso in un lapsus cala-

mi, perchè il soggetto del “può estromettere” non può che essere il giudice. Ragionevolmente, il giudice “può estromettere” perchè la legge ha valutato inutile la permanenza dell’assicuratore del vettore come parte nel processo; vale a dire, la dichiarazione dell’altro assicuratore conferisce a questo punto al giudice il potere di dirimere subito la causa nei confronti dell’assicuratore del vettore - ovvero pronunciarsi nel senso della sua estromissione -; potere-dovere, peraltro, perchè la prova legale che qui la norma a ben guardare istituisce porta immediatamente alla soluzione della controversia giudiziale per quanto concerne il rapporto tra attore e convenuto, non consentendo una interpretazione costituzionalmente orientata che il giudice protragga tale rapporto già “maturato” in evidente contrasto con il principio della ragionevole durata. L’estromissione, a ben guardare, in ogni sua fattispecie costituisce il canone della ragionevole durata del processo in relazione alla posizione dell’estromesso.

7.5.5 Un’ulteriore conferma alla lettura non oggettivizzante della responsabilità dell’assicuratore del vettore si rinviene nell’art. 141, comma 4. In questo sovente si è ravvisato soltanto un generico diritto di rivalsa, non tenendo in conto lo specifico richiamo all’art. 150 dello stesso Codice come disciplinante la rivalsa stessa.

L’art. 150 cod.ass. afferma, al primo comma, sub a), la necessità di “criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione”. Benchè poi il d.p.r. 18 luglio 2006, n. 254, si sia limitato a rimandare per i trasportati all’art. 141 del Codice (mediante il suo art. 3, Ambito di applicazione, che al comma 1, recita: “La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità del conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati”. e al comma 2: “Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall’art. 141 del codice”) - e tra l’altro con una norma formulata in modo che potrebbe destare il sospetto di un incostituzionale divieto per il trasportato di avvalersi dell’azione di cui all’art. 140 cod. ass. -, essendo tale fonte un regolamento prevale senza dubbio su di essa l’art. 150, comma 1, lett. a), cod. ass., che preserva quindi il suo alquanto chiaro significato: occorre determinare il “grado di responsabilità delle parti”, id est le parti, nella fattispecie di rivalsa di cui all’art. 141, comma 4, sono corresponsabili e deve esserne misurata la quota di responsabilità. Se così è, il presupposto dell’art. 141, comma 4, si connette in coerenza con l’incipit del comma 1: che non si sia verificata una causazione del sinistro del tutto esterna al vettore, ovvero che il vettore, assicurato dalla compagnia convenuta, abbia una percentuale di responsabilità del sinistro che fa scattare l’obbligo della compa-

gnia a risarcire in toto, recuperando poi la percentuale non attribuibile al vettore a mezzo della rivalsa nei confronti delle assicurazioni dei corresponsabili.

Nel caso, poi, opposto all'esistenza del caso fortuito, ovvero in quello in cui ogni responsabilità del sinistro è addebitabile al vettore, non vi è presupposto per rivalsa nei confronti di alcuno, e la peculiarità dell'azione ai sensi dell'art. 141 si concentra sul profilo processuale/probatorio che si verrà ora a considerare. Nessuna rivalsa, invece, è ovviamente configurabile se l'assicuratore del vettore risulta non responsabile per sussistenza di caso fortuito.

7.5.6 La regolazione della responsabilità dell'assicuratore del vettore mediante il criterio del caso fortuito genera due effetti, uno sostanziale e l'altro processuale. L'effetto sostanziale è, come si è visto, che la responsabilità dell'assicuratore del vettore non sussiste se causa del sinistro non è la condotta dell'assicurato, cioè del vettore. L'effetto processuale è che, non emergendo che il legislatore abbia derogato all'ordinario paradigma dell'onere probatorio del caso fortuito, l'attore/trasportato non ha alcun onere di prova al riguardo, perchè sarebbe altrimenti gravato di una prova negativa - cioè di provare che non esiste il caso fortuito per dimostrare che esiste la responsabilità del convenuto -; è quindi il convenuto/assicuratore che ha l'onere probatorio della ricostruzione della vicenda sotto il profilo causale se intende eccepire che la sua origine eziologica sta nel caso fortuito.

Il che significa - e in ciò si concretizza un evidente *favor* verso il trasportato - che il trasportato non è avvinto al paradigma probatorio dell'art. 2043 c.c., e neppure a quello dell'art. 2054 c.c., comma 2, non essendo tenuto a dimostrare le modalità in cui si è verificato il sinistro (*ut supra* rilevato, ciò infatti è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte: Cass. sez. 3, 30 luglio 2015 n. 16181 e, in motivazione, Cass. sez. 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16477), dovendo soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno. Sarà allora il convenuto, assicuratore del vettore, a dover dimostrare, per svincolarsi dall'obbligo *ex adverso* addotto come suo, che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro.

In una siffatta struttura processuale generata dalla sua base sostanziale è a questo punto ancor più agevolmente logico ribadire che il successivo inciso "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti" non va inteso (ed allo scopo ermeneuticamente isolato) come se fosse il nucleo dirimente dell'art. 141, bensì deve essere coordinato con la prima parte della norma, e dunque letto nel senso che, se l'assicuratore del vettore non adempie all'onere impostogli dalla regola del caso fortuito di provare la totale derivazione dell'evento dannoso da questo, il processo non deve ulteriormente essere speso sul profilo della responsabilità, in quanto l'assicura-

tore del vettore è comunque tenuto a risarcire completamente il trasportato, la presenza di una eventuale corresponsabilità incidendo poi ai fini di rivalsa secondo il combinato disposto dell'art. 141, comma 4, e art. 150, comma 1, lett. a) del Codice.

Infine, correttamente sintonico con la suddetta conformazione processuale è pure il già vagliato art. 141, comma 3: se per caso fortuito si deve intendere - coerentemente alla giurisprudenza consolidata sul concetto giuridico di caso fortuito - anche la condotta del conducente di un veicolo diverso da quello su cui l'attore è stato trasportato, qualora l'assicuratore dell'altro veicolo intervenga "riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato", e così la propria, la legge consente un accertamento peculiare del caso fortuito, accertamento che si concretizza nella dichiarazione dell'assicuratore (che non avrà valore, per la sua natura dispositiva, nei confronti del suo assicurato): e la conseguenza è, al pari che nell'ipotesi in cui l'assicuratore del vettore abbia dimostrato egli stesso il caso fortuito, l'assenza di obbligo di risarcimento dell'assicuratore del vettore, in più con il trasferimento ex lege della pretesa attorea verso l'assicuratore dell'altro conducente quale assicuratore del responsabile.

7.5.7 In ultima analisi, le tessere del mosaico si coordinano e non risultano contraddittorie seguendo il percorso interpretativo fin qui svolto; la contraddittorietà e l'ambiguità, in effetti, sorgono se si parte apoditticamente dal ritenere che l'unico inciso che vale - logicamente avulso allora da tutto il resto - sia "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti" nel primo comma, e ciò in base alla convinzione che solo con tale significato di oggettivizzazione della responsabilità assicurativa la norma tuteli realmente il danneggiato trasportato, e che non sia possibile perdere l'occasione di conquistare ermeneuticamente la responsabilità oggettiva nella riforma del 2005, da intendere il più possibile innovativa e anzi contrapposta rispetto al previgente sistema. L'interprete, tuttavia, deve cercare di comprendere le scelte del legislatore, e non di trovare le proprie nei testi normativi. Quel che nelle norme non sussiste non può essere introdotto con interpretazioni correttive e forzate, bensì semmai proposto considerando il diverso profilo del *de jure condendo*.

Nel Codice delle assicurazioni del 2005 il legislatore non ha ritenuto di far pendere la bilancia dell'allocazione del rischio dei sinistri stradali al punto di rendere oggettiva la responsabilità dell'assicuratore del vettore, limitandosi, sull'orma dell'art. 2054 c.c., comma 1, a renderla oggetto di una *praesumptio juris tantum*. Non è d'altronde imposto nè dai principi costituzionali nè da quelli sovranazionali un sistema di automatismo assoluto del risarcimento, in qualunque modo lo si voglia definire (*praesumptio juris et de jure*, responsabilità oggettiva, *no fault rule*); nè, infine, un testo norma-

tivo che sostituisce un testo previgente, in difetto appunto di obblighi provenienti da fonti di diritto superiori, deve apportare soltanto radicali innovazioni rispetto al precedente sistema.

7.5.8 In conclusione, deve essere affermato quale principio di diritto che l'art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito - nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane - come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore; una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro.

La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro, salvo che l'assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall'obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l'assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria attorea rivolgendosi *ex lege* verso l'assicuratore intervenuto.

7.5.9 A questo punto, la censura esaminata risulta fondata: ha errato il giudice d'appello a condannare l'attuale ricorrente principale a risarcire i trasportati sopravvissuti e i congiunti/eredi del trasportato deceduto allorquando ha riformato la sentenza di primo grado escludendo anche il 20% di corresponsabilità del vettore e accertandone quindi l'assoluta assenza di responsabilità nella causazione del sinistro, in conformità con quanto era stato contestato in primo grado da Zurich Insurance e da essa devoluto poi come motivo d'appello. Da ciò consegue, assorbito evidentemente il terzo motivo del ricorso principale, l'accoglimento del ricorso principale, e, decidendo nel merito, il rigetto di ogni domanda proposta dai trasportati D.C.D. ed R.E. nonchè dai congiunti/eredi del trasportato deceduto L.C. nei confronti dell'attuale ricorrente, così investendosi i capi secondo, quinto, sesto e ottavo della sentenza impugnata.

Considerata la evidente peculiarità della questione di diritto apportata dai motivi accolti del ricorso, si stima equo compensare le spese di lite tra la ricorrente e le controparti per tutti e tre i gradi di giudizio.

8. Dei ricorsi incidentali è logicamente pregiudiziale esaminare in primis il primo motivo del ricorso proposto da G.M., I.P., I.G., Io.Gr., I.S. e I.F.

congiuntamente - per il contenuto analogo, pur con alcune “deviazioni” di riferimento alla sentenza del Tribunale - all’unico motivo del ricorso proposto da C.O. in proprio e quale legale rappresentante dei suoi figli minorenni I.M. e I.P..

8.1 Entrambi i motivi in effetti riguardano in sostanza la fusione delle cause riunite effettuata nell’impugnata sentenza, adducendo che la compagnia assicuratrice Italiana non era mai stata parte nel giudizio avviato ai sensi dell’art. 141 cod. ass. dai trasportati, e che non era stata proposta domanda dei trasportati nei confronti di Italiana. Il giudice di merito, condannando Italiana a corrispondere parte del suo massimale anche a chi aveva proposto domande risarcitorie solo verso Zurich Insurance ex art. 141, e così diminuendo in proporzione il risarcimento tratto dal massimale di Italiana per gli attuali ricorrenti, aveva violato l’autonomia delle cause instaurate ex art. 140, o ex art. 141 cod. ass. e sarebbe caduto in ultrapetizione, la riunione delle cause avendo infatti lasciato inalterato il *petitum*.

Già il Tribunale di Torino, davanti al quale erano state assunte le cause introdotte a Trani, nella sua decisione aveva in pratica fuso le cause (come risulta dalla motivazione della sentenza d’appello, a pagina 12, esponente che secondo il primo giudice “la domanda avanzata dalla s.p.a. Italiana e il principio di solidarietà consentivano di procedere alla liquidazione proporzionale di tutti i danni e alle conseguenti condanne delle compagnie”) laddove aveva sommato i massimali delle due compagnie assicuratrici, pur prendendo solo il 20% del massimale minimo di legge quanto alla posizione di Zurich Insurance. In appello incidentale il trasportato D. aveva censurato (risulta ancora dalla motivazione della sentenza impugnata, a pagina 13) “nella ripartizione del danno, il concorso tra tutti i danneggiati” anzichè tra i trasportati; e così pure si erano espressi nei rispettivi appelli incidentali il R. e gli eredi di L.. Questi trasportati/eredi di trasportato peraltro si sarebbero avvantaggiati della fusione delle cause, che ha immediatamente esteso il loro risarcimento anche sul massimale di Italiana, pur avendo essi stessi nelle precisate conclusioni chiestogli condanna a loro favore di Zurich Insurance e di I.P. soltanto, anche per le spese di lite. Nel loro appello incidentale, invece, gli eredi di IO.GI. avevano chiesto la condanna a proprio favore dei D.B. e di Italiana e “in via estremamente subordinata procedere alla liquidazione ripartendo tra tutte le parti i due massimali della spa Italiana e della Zurich sulla base della sussistenza di un concorso di colpa tra i veicoli”. Questa domanda subordinata, dunque, riguardava l’ipotesi di corresponsabilità, che il giudice d’appello ha escluso, per cui più non rileva. E a pagina 14 della motivazione il giudice d’appello dà atto che nell’appello incidentale gli eredi di IO.GI. lamentavano (chiedendo quindi di fruire loro dell’intero massimale di Italiana) l’errore che il Tribunale avrebbe commes-

so “nella parte in cui aveva consentito anche alle altre parti di usufruire del massimale messo a disposizione” dall’allora compagnia assicuratrice Piemontese (poi Italiana) “mentre solo essi appellanti avevano rivolto domanda” verso Piemontese. Effettuando la riunione delle cause il Tribunale, appunto errando, aveva invece consentito alle altre parti di usufruire delle domande dagli appellanti avanzate nei confronti di Piemontese ex art. 2055 c.c., non correttamente interpretando quest’ultima norma (e non a caso dalla pagina 12 della sentenza impugnata emerge che il primo giudice si era riferito al principio di solidarietà).

8.2 Questi motivi, le cui doglianze corrispondono al contenuto degli atti processuali (peraltro, non vi è carenza di autosufficienza per come i motivi sono conformati) mostrano una evidente fondatezza.

Invero, la corte territoriale, a pagina 22 della motivazione, dapprima riconosce che, “anche in ipotesi di riunione di cause, ciascun procedimento mantiene la sua autonomia”; ma subito dopo fonde le cause stesse, in effetti, a favore dei trasportati sopravvissuti e degli eredi del trasportato deceduto, sommando le pretese di questi - proposte ex art. 141 davanti al Tribunale di Trani - “per il residuo loro spettante” a quelle avanzate dinanzi al Tribunale di Torino dagli eredi di IO.GI. “nella ripartizione del massimale della spa Italiana”.

La giurisprudenza consolidata - e, in teoria, neppure contraddetta, come si è appena visto, dalla corte territoriale - di questa Suprema Corte insegna la preservazione dell’autonomia delle cause riunite (da ultimo Cass. sez. 5, ord. 13 luglio 2018 n. 18649; Cass. sez. 3, 3 agosto 2017 n. 19373), che siano connesse (Cass. sez. 1, 10 luglio 2014 n. 15860; Cass. sez. 1, 25 marzo 2011 n. 6951; Cass. sez. 3, 13 luglio 2006 n. 15954; e cfr. pure Cass. sez. 2, 26 novembre 2010 n. 24086 e Cass. sez. 3, 22 giugno 2007 n. 14575) o che siano identiche (da ultimo Cass. sez. 1, 15 gennaio 2015 n. 567). Il fatto che, poi, in riferimento alla causa instaurata ai sensi dell’art. 141 il giudice di prime cure aveva dichiarato il diritto dei trasportati a fruire, per l’eccedenza rispetto al massimale di Zurich Insurance, del massimale di Piemontese, ora Italiana, essendo questo superiore al minimo legale non significa che i confini delle cause potessero essere infranti e quindi potesse essere introdotta “a tempo reale” una domanda nuova, da parte dei trasportati, nella causa avviata ai sensi dell’art. 140, in considerazione del chiaro insegnamento nomofilattico appena richiamato. La corte territoriale, peraltro, sembra “inciampare” proprio su questo: sempre a pagina 22 della sua motivazione, dopo avere affermato che l’autonomia delle cause rimane pure se queste sono riunite, aggiunge che, “pertanto, le domande avanzate dai singoli trasportati nei confronti di Zurich ai sensi dell’art. 141 cda non possono ritenersi assorbite dalla messa a disposizione da parte di Italiana, ai

sensi dell'art. 140 cda, dell'intero suo massimale"; dopodichè constatata che "l'importo del massimale minimo di legge non è risultato sufficiente a coprire tutti i danni patiti dai terzi trasportati" (con evidente riferimento al massimale di Zurich Insurance) ed enuncia: "L'art. 141 cda, u.c., dispone che, in ipotesi di tal fatta, i terzi trasportati possono domandare il loro maggior danno, non coperto dalla somma ricevuta, nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile civile qualora il massimale di tale compagnia sia superiore a quello minimo di legge. Il massimale della Italiana è pari ad Euro 800.000,00, pertanto superiore a quello minimo di legge. Quindi i trasportati concorrono, per il residuo loro spettante, con gli eredi I., nella ripartizione del massimale della s.p.a. Italiana".

Ora, a parte che la norma invocata non si trova nell'ultimo comma, bensì nella parte conclusiva dell'art. 141 cod. ass., comma 1, è evidente che una disposizione sostanziale (questo infatti è il testo: "fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno..."), come è appunto tale norma, non ha valore processuale nel senso di scardinare con una specifica eccezione la regola di autonomia delle cause innestando tra esse, se si sono riunite, una osmosi nel momento stesso in cui viene accertato che il massimale dell'assicuratore del vettore, non superante il limite di legge, non è bastevole per risarcire. A ciò si aggiunga che il giudice d'appello ha pronunciato su domande mai proposte, avendogli i trasportati D. e R. e gli eredi del trasportato deceduto L. chiesto la condanna, tra le due compagnie, soltanto di Zurich Insurance. Non solo, in conclusione, la corte territoriale ha violato il principio dell'autonomia delle cause, ma pure ha violato l'art. 112 c.p.c.. L'accoglimento di questi due congiunti motivi comporta allora - assorbiti i residui motivi del ricorso proposto da C.O. - la cassazione, con rinvio alla stessa corte territoriale in diversa composizione, della sentenza impugnata laddove, appunto, ripartisce il massimale di Italiana anche nei confronti di chi non aveva proposto domanda nella causa ex art. 140 (pur essendovi stato chiamato come litisconsorte necessario) con le conseguenze di condanna. In particolare, viene pertanto cassato il terzo capo della sentenza - che condanna Italiana, invocando congiuntamente, ed erroneamente per quanto si è appena rilevato, sia l'art. 140, sia l'art. 141 cod. ass., a risarcire con il suo massimale gli eredi di IO.GI., i trasportati sopravvissuti e gli eredi del trasportato deceduto -, e il quarto capo - dove condanna Italiana ancora a risarcire tutti i suddetti nell'errata misura indicata nel capo precedente, logicamente includendosi la condanna solidale di D.B.C. e D.B.O.D. -; da ciò discende altresì la cassazione della pronuncia di condanna di Italiana alla rifusione delle spese processuali - settimo capo della sentenza -, visto il diverso valore del decisum che dovrà essere nuovamente determinato dal giudice di rinvio in conseguenza dell'accoglimento dei motivi de quibus.

La caduta, conseguente all'accoglimento dei due motivi esaminati tratti

dagli altri ricorsi incidentali, anche del capo della sentenza impugnata relativo alla condanna alle spese processuali assorbe, infine, il ricorso incidentale di Italiana Assicurazioni.

Al giudice di rinvio viene rimessa pure la decisione relativa alle spese di lite del presente grado, sia per i ricorsi incidentali accolti sia per il ricorso incidentale assorbito.